

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (*codice privacy*) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni in particolare, gli articoli da 1053 a 1075, concernenti l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall'Amministrazione della Difesa;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato Regolamento;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa n. M\_D GUDC REG2021 0041078 in data 26 agosto 2021, relativo alla nomina di un unico Responsabile della Protezione dei Dati personali per il Ministero della Difesa, esclusa l'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** l'ordine di servizio n. M\_D AB05933 ODS2023 0000023 del 22 giugno 2023, con il quale sono state adottate, nell'ambito della Direzione Generale per il Personale Militare, le Misure tecniche e Organizzative con Valutazione d'Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sono stati istituiti il Registro delle attività di trattamento e il Registro dei *data breach*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 -registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 -concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2023 -registrato alla Corte di conti il 24 aprile 2023, foglio n. 1129- relativo alla sua conferma nell'incarico;
- VISTO** il decreto dirigenziale n. M\_D AB05933 REG2023 0397585 del 7 luglio 2023, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 9 (nove) tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell'Esercito;
- RAVVISATA** l'opportunità -ai fini dello snellimento organizzativo e procedurale- di attribuire al Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito la delega a svolgere talune delle attività connesse alla gestione del concorso di cui sopra;

## DECRETA

### Art. 1

Al Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, ferma restando la cura delle incombenze espressamente indicate nel decreto dirigenziale M\_D AB05933 REG2023 0397585 del 7 luglio 2023, citato nelle premesse, è attribuita la delega all'espletamento delle seguenti attività connesse alla gestione del concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 9 (nove) tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell'Esercito, indetto con il predetto decreto dirigenziale:

- a) ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione, ivi comprese le richieste di regolarizzazione di quelle incomplete o affette da vizi sanabili e le comunicazioni di esclusione previste dal bando;
- b) comunicazioni di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando;
- c) formazione e gestione delle banche dati dei concorrenti e trattamento dei dati in esse contenute;
- d) convocazione dei componenti delle commissioni nominate per l'espletamento delle prove concorsuali;
- e) trasmissione alla Direzione Generale per il personale Militare dei dati concernenti gli esiti di ciascuna fase concorsuale;
- f) predisposizione dei calendari di presentazione alle prove concorsuali (ove non indicati nel bando);
- g) convocazione ed eventuali riconvocazione di concorrenti alle prove concorsuali nei casi previsti dal bando;
- h) convocazione dei vincitori di concorso e, in caso di rinunce o dimissioni a domanda o d'autorità intervenute entro il termine di cui all'articolo 17, comma 5 del bando, convocazione di altrettanti concorrenti idonei non vincitori secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle riserve di posti;
- i) ricezione e controllo dei verbali delle commissioni intervenute nella procedura concorsuale;
- j) accertamento dei requisiti dei concorrenti, di cui all'articolo 2 del bando;
- k) limitatamente al personale vincitore di concorso, richiesta alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti della conferma di quanto dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l) determinazioni su istanze di accesso agli atti della procedura concorsuale fino alla data di trasmissione degli stessi alla Direzione Generale per il Personale Militare;
- m) adempimenti relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza a favore dei componenti della commissione esaminatrice.

### Art. 2

Al fine di assicurare la liceità del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività delegate di cui al precedente articolo 1, al Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito sono attribuiti, in qualità di Designato -ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies*, comma 1 del codice *privacy* citato nelle premesse- i seguenti compiti e funzioni:

- a) rispettare e far rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali;
- b) rispettare e far rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (codice *privacy*) e successive modifiche e integrazioni;
- c) rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, quale parte integrante del presente decreto (**Allegato "A"**);

- d) rispettare e far rispettare le Misure Tecniche e Organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento, approvate nell'ambito della Direzione Generale per il Personale Militare con ordine di servizio n M\_D AB05933 ODS2023 0000023 in data 22 giugno 2023 e costituente parte integrante del presente decreto (**Allegato "B"**);
- e) comunicare al Referente della Direzione Generale per il Personale Militare, con immediatezza e anche per via informale, l'avvenuta violazione dei dati personali *-data breach-* di cui, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati secondo le modalità stabilite nell'apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "C"**);
- f) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento all'espletamento delle attività connesse alla gestione del concorso citato nelle premesse e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare", sopracitato;
- g) assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività sopracitato;
- h) proporre al Direttore Generale l'adozione dei provvedimenti connessi con l'esercizio dei diritti di accesso, di informazione, nonché quelli di rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione, riguardanti il trattamento dei dati personali, di cui al Capo III del Regolamento;
- i) informare il Referente della Direzione Generale in merito agli aspetti connessi con le prescrizioni del Regolamento che siano stati segnalati dagli interessati, ovvero riguardo a quelli ritenuti utili/opportuni, al fine del corretto espletamento delle attività di competenza;
- j) rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall'Autorità garante della *privacy*, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a quelli particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento, attese le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
- k) rendere edotto il personale dipendente, in merito alla inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

### **Art. 3**

1. Ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, comma 2, del codice *privacy* citato nelle premesse, nell'ambito del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, sono autorizzati al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti impiegati nello svolgimento delle attività di gestione del concorso, di cui all'articolo 1.
2. I dipendenti autorizzati ai sensi del presente articolo, nello svolgimento dei doveri d'ufficio e al fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali, sono tenuti a:
  - a) rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, quale parte integrante del presente decreto (*Cit. Allegato "A"*);
  - b) rispettare le Misure Tecniche e Organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio e la Valutazione d'Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento, approvate nell'ambito della Direzione Generale per il Personale Militare con Ordine di Servizio M\_D AB05933 ODS2023 0000023 22 giugno 2023 e costituente parte integrante del presente decreto (*Cit. Allegato "B"*);
  - c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali con particolare riferimento all'espletamento delle attività connesse alla gestione del concorso citato nelle premesse e nel rispetto delle

prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

- d) rispettare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, approvato in data 23 marzo 2018;
- e) raccogliere i dati personali per le finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- f) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, rispetto alle finalità istituzionali perseguite;
- g) verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- h) conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività di trattamento;
- i) rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che non siano indispensabili per le specifiche finalità di trattamento relative alla gestione delle fasi concorsuali;
- j) comunicare al Dirigente Designato di cui all'articolo 2, con immediatezza e anche per via informale, l'avvenuta violazione dei dati personali *-data breach-* di cui, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, secondo le modalità stabilite nell'apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (*Cit. Allegato "C"*).

#### **Art. 4**

1. I dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute devono essere trattati nel rigoroso rispetto dei principi sanciti dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
2. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle attività di gestione del concorso di cui al precedente articolo 1, tratta i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute, esclusivamente previa accertata verifica del rigoroso rispetto, in relazione al caso concreto, dei seguenti principi:
  - a) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento;
  - b) limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
  - c) minimizzazione dei dati, che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
  - d) esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione di quelli che risultino inesatti;
  - e) limitazione della conservazione, escludendo la stessa per un tempo superiore a quello necessario allo scopo per il quale è stato effettuato il trattamento, nel rispetto delle prescrizioni sancite nel Registro delle attività;
  - f) integrità e riservatezza, al fine di evitare la circolazione/diffusione dei dati personali a soggetti "terzi" non autorizzati a trattarli.
3. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle attività di gestione del concorso di cui al precedente articolo 1, è tenuto a osservare e far

osservare il divieto di comunicare, anche in via indiretta e *“per relationem”*, di diffondere e/o di mettere a disposizione con qualunque mezzo e in qualunque modo:

- a) i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario;
- b) i dati sanitari;
- c) tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, che non siano strettamente pertinenti e indispensabili, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Generale di Corpo d'Armata  
Antonio VITTIGLIO